N. R.G. 73268/2017 -1

Tribunale Ordinario di Roma

SEZIONE 6^ CIVILE

Il Tribunale di Roma, sezione VI, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.73268/2017-1

tra

S.R.L.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (Avv. [redacted])

opponente

e

(Avv. [redacted])

Opposto

Il Giudice, dott.ssa Roberta Nardone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.1.2018;

letta l'istanza di sospensione ex art.668 ult. Co. cp.c proposta dall'opponente s.r.l., osserva quanto segue.

L'opponente fonda la domanda di sospensione , quanto al *fumus boni iuris*, su due argomenti :

a) la impossibilità per il legale rapp. della società intimata, sig. , l'unico ad avere ha l'accesso alla pec della società , di leggere la mail di notifica dell'intimazione per ragioni di salute, giacchè colpito – in data 25.1.2017 in conseguenza, si deduce, della scoperta del divieto di cui alla Delibera 10/2009 di esercitare l'attività commerciale - da paralisi facciale con conseguenti problemi psicologici di ansia e depressione;

b) la ritenuta *"irritualità della notifica a mezzo pec dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad istanza della* [redacted]" avvenuta in data 9.8.2017 senza l'effettuazione dell'avviso ai sensi dell'art.660 ult.co.cp.c., sul

presupposto che l'invio telematico dell'atto all'account risultante dal registro pubblico Ini-Pec non possa essere assimilabile alla consegna a mano.
Quanto all'argomento sub a): dalla documentazione medica prodotta non risulta che l'evento morboso che avrebbe colpito il sig. *sette mesi* prima della notifica dell'intimazione abbia determinato uno stato di assoluta incapacità e inabilità e, anche ove ciò fosse, non si vede come la indisponibilità fisica del legale rappresentante di una persona giuridica possa riflettersi su quella del soggetto rappresentato.
La problematica sub b) attiene alla possibilità, di notificare via pec l'intimazione di licenza o sfratto e si è posta dall'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 149 bis cpc secondo il quale *"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"*. Sul punto all'interno della giurisprudenza di merito si registrano due orientamenti, mentre al momento non risultano decisioni della Suprema Corte.
Secondo una prima tesi – invocata dall'opponente - la notifica dell'atto di intimazione di sfratto a mezzo pec non è paragonabile alla notifica *"in mani proprie"* e quindi, una volta eseguita, qualora l'intimato non dovesse comparire all'udienza si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica "tradizionale" dell'intimazione (Tribunale di Modena, ordinanza 23.7.204 e Tribunale di Catanzaro, ordinanza 22.7.2014) e ciò anche nel caso in cui non fosse eseguito l'avviso ai sensi dell'art.660 c.p.c .
Ritiene questo giudice che le doglianze sollevate dall'opponente siano infondate giacchè la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata è assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto senza necessità dell'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 660 cpc producendo gli stessi effetti della notifica a mani (Tribunale di Mantova, ordinanza 17 giugno 2014 e da ultimo Tribunale di Frosinone sent. emessa il 22.3.2016,est. G. Mauro Pellegrini).
Invero, l'avvocato munito di procura speciale ha, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificato, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), la facoltà di procedere alla *"notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata"*, senza alcuna limitazione per quanto riguarda la tipologia degli atti che

possono essere notificati telematicamente. Del resto l'art. 660, primo comma, c.p.c. dispone che l'intimazione di sfratto venga notificata "a norma degli articoli 137 e seguenti" del codice di procedura civile — e quindi anche da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario (tanto si deduce anche dalla lettura dell'art. 149 c.p.c.). Scopo dell'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. (secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione) è quello di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie dell'intimato o di notifica eseguita presso la sede di una persona giuridica con consegna ai soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c..

Le società sono obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese avendo l'onere di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore del servizio, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali (art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.), comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile (art. 1 della legge n. 53 del 1994, cit.).

Pertanto la notificazione a mezzo PEC, cui si accede mediante credenziali nella esclusiva disponibilità del titolare, deve equipararsi alla notificazione a mani proprie, con la conseguenza che l'avviso dell'art. 660 c.p.c. non è necessario.

La PEC, in quanto pervenuta nella casella del destinatario, quand'anche non letta (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 68/2005), deve ritenersi conosciuta e pertanto mai l'atto potrebbe essere dichiarato nullo.

Anche la Suprema Corte, infatti, proprio con riferimento ai vizi della notifica a mezzo PEC ha chiarito che non determinano mai nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo ed è giunto a conoscenza del destinatario, con la consegna nel *'luogo virtuale'* rappresentato dall'indirizzo PEC (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in www.eclegal.it, con nota di Ricuperati). Non si vede quindi perchè analogo ragionamento dovrebbe rimanere precluso per la convalida di sfratto.

La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona - per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e - per il destinatario - nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit. (così l'art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994)

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce a quest'ultimo una ricevuta di accettazione, che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.). Ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti allo stesso modo per cui è irrilevante che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendo il suo contenuto. Infatti, in entrambi i casi (notifica telematica o notifica cartacea), nel momento in cui il destinatario della notificazione è posto in grado di conoscere l'esistenza di un plico contenente un atto giudiziario a lui diretto, si ritiene raggiunto lo scopo della notifica, gravando sul destinatario l'onere di accertarsi quale sia il contenuto di quell'atto.

Non possono poi sottacersi i profili di concreta inapplicabilità del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art. 660 ultimo comma c.p.c. che creerebbe un procedimento di notifica "ibrido", eseguito per una parte, in forma digitale e, per altra parte, in forma cartacea. Ciò a tacere del fatto che l'Ufficiale Giudiziario non potrebbe , come richiesto dall'art.660 ult. Co. C.p.c., allegare la ricevuta della raccomandata all'originale, costituito appunto da un documento informatico, essendo tale la relata di notifica, a norma del 4° comma dell'art. 149 bis cpc.

Rileva l'opponente che la PEC non garantirebbe la piena prova dell'effettiva consegna della cartella al destinatario, mentre con il sistema tradizionale della notifica cartacea tale circostanza sarebbe garantita dal postino, dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato munito di autorizzazione.

Sul punto deve dissentirsi. Nel caso della pec l'attestazione della spedizione ed immissione dell'email nella casella del destinatario è fornita da un sistema automatizzato che garantisce la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario così come il postino attesta la consegna a mani : in entrambi i casi nessuno potrà garantire che il destinatario abbia

aperto e letto effettivamente il contenuto della busta - cartacea o telematica – consegnata, né il postino (o ufficiale giudiziario) né il gestore del servizio di posta elettronica certificata.

E' vero, quindi, come chiarito in Cass. 21.7.2016 n.15035 che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata a differenza delle ricevute apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, non ha fede privilegiata, ma laddove, come nel caso che ci occupa, non si contesta che il messaggio informatico sia pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, la notifica a mezzo PEC corrisponde – a tutti gli effetti – ad una notifica a mani dell'interessato.

Per quanto sopra esposto va respinta l'istanza di sospensione

Per questi motivi

Rigetta l'istanza di sospensione.

Roma 13.3.2018

SI COMUNICHI

Il giudice

Dott.ssa Roberta Nardone